



UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI

CONVENZIONE

TRA

L'Università Telematica Guglielmo Marconi (di seguito denominata UTGM), istituita con D.M. 1 marzo 2004, (G.U. n. 65 del 18 marzo 2004) con sede in Roma, Via Francesco de Sanctis, 11 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti domiciliata per la carica presso la sede dell'Università;

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito indicato come Ente) con Sede in Roma, Via di San Basilio 72, rappresentata dal Perito Industriale Berardino Cantalini, in qualità di Presidente;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 ed il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

VISTO l'art. 5 - comma 7 - del DM 270/04

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 01/06/2006 (prot.149/Segr/DGU/2006) concernente indicazioni operative sulle modalità di applicazione dell'art. l'art. 5 - comma 7 - del DM 270/04

VISTE la Convenzione stipulata tra le parti in data 28/01/2005 prot.n° 709/S/05 e la Convenzione stipulata in data 30/03/2006 prot. n 4570/AMM/S inerente l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie (Classe 7) e l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile (Classe 8) ed in Ingegneria Industriale (Classe 10) con il riconoscimento dei Crediti Formativi derivanti dalle attività professionali debitamente certificate, ai

PROT. N° 4693/AMM/S
54/01/06

Consiglio Nazionale
7255
21 LUG. 2006
EV
CA/ISTATSEI



sensi dell'art. 5 comma 7 dei DM 509/99 e 270/04, degli iscritti all'albo per

aver superato il previsto esame di stato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti le convenzioni fino a questo momento in essere.

Art. 3 - Ai fini del conseguimento della laurea di primo livello in Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie (Classe 7), in Ingegneria Civile (Classe 8), in Ingegneria Industriale (Classe 10) ed in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 20) agli iscritti all'Albo in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione per aver superato il previsto esame di stato, l' UTGM potrà riconoscere crediti formativi relativi alle attività di formazione e all'esperienza professionale, certificate secondo la normativa vigente. La Facoltà, nel valutare gli studi svolti, seguirà criteri di congruità degli stessi in relazione sia agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, sia agli obiettivi delle singole attività formative, fermo restando che la valutazione in crediti (tenuto conto della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione, ecc.) sia effettuata secondo i criteri dettati dal DM n. 270/2004 e relative indicazioni ministeriali e che le attività riconosciute abbiano comportato nel corso di provenienza un adeguato accertamento del profitto.

Art. 4 - La valutazione del credito formativo universitario relativo alle conoscenze ed alle abilità professionali non potrà eccedere il limite quantitativo di 60 CFU. I riconoscimenti di cui al precedente articolo dovranno essere deliberati, previa valutazione, e approvati dal



Comitato Tecnico Organizzatore dell'Università (ai sensi dell'art.19 dello Statuto dell'Università D.M.1 marzo 2004) e allegati alla presente convenzione mediante scambio di note tra le Parti.

Art.5 - Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di laurea prescelto, gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti formativi dovranno, in ogni caso, essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo e l'iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Art.6 - Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente convenzione devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari.

Art.7 - Le domande di immatricolazione non hanno scadenza e lo studente potrà immatricolarsi quando lo riterrà più opportuno senza vincoli temporali. Le tasse e i contributi richiesti agli studenti aderenti alla presente convenzione godono, in virtù della stessa, di una riduzione del 10% sull'importo delle tasse universitarie fissate annualmente.



Art.8 - La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere, avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata per ulteriori trienni tramite richiesta da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art.9 - L'eventuale recesso di una delle parti non invaliderà il riconoscimento dei crediti

formativi già precedentemente riconosciuti.

Art.10 - Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.


Art. 11 - Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 672/1972.

Roma, ⁴5 luglio 2006

Università Telematica "Guglielmo Marconi"

Il Rettore Prof.ssa Alessandra Briganti

.....
Alessandra Briganti



Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente Bernardino Cantalini

.....
Bernardino Cantalini